

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 978

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI,
BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CASTEL-
LUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, CITARISTI, CRISTOFORI,
CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI,
PELLIZZARI, PICCOLI MARIA, PUCCI, SANGALLI, TAN-
TALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH,
ZURLO**

Presentata il 15 novembre 1979

Estensione dell'assicurazione contro la tubercolosi
ai coltivatori diretti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esigenze di tutela della salute dei lavoratori e di giustizia nei confronti delle categorie tuttora escluse dall'assicurazione sociale contro la tubercolosi suggerirono alla Commissione lavoro, in sede deliberante, nella seduta del 22 maggio 1975 di affidare al Sottosegretario onorevole Bosco una raccomandazione al Governo intesa a rappresentare l'urgenza di un provvedimento per l'estensione dell'assicurazione contro la tubercolosi ai lavoratori esclusi.

Da quella data nessun provvedimento è stato adottato e nell'intento di eliminare dalla nostra legislazione questa lacuna che colpisce i lavoratori agricoli autonomi presentiamo la presente proposta. Con la stessa si prevede l'estensione dell'assicurazione in argomento a favore dei coltivatori diretti, per sé e per i familiari a carico, secondo la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti. Si è fin troppo spesso verificato, e si verifica tuttora, che le disposizioni concernenti gli agricoli au-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tonomi si presentano come discriminate con riduzione rispetto ai trattamenti previsti per gli altri lavoratori.

Onorevoli colleghi, non crediamo che consimile comportamento del legislatore possa mantenersi di una qualche validità sul piano umano e sociale in presenza di una infermità che, sebbene ampiamente debellata, pur resta grave per i casi che ancora si possono verificare.

Pertanto, abbiamo ritenuto di formulare il presente progetto nel quale il trattamento previdenziale è stabilito sulla

stessa linea prevista per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, data l'attuale scarsa incidenza del rischio di tubercolosi il contributo già fissato per i lavoratori agricoli fissi per ogni giornata di unità attiva accertata può realizzare un gettito adeguato a sostenere i costi della prevista assistenza.

Si tratta di un atto doveroso nei confronti di questa categoria di lavoratori cui il legislatore ormai non può più sottrarsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni, è estesa ai coltivatori diretti, per sé e per i familiari a carico, aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del precedente comma sono familiari a carico quelli risultanti tali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136.

ART. 2.

I soggetti di cui al precedente articolo 1 hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi per sé e per i familiari a carico quando abbiano versato almeno un anno di contribuzione pari a 156 giornate.

Per ogni giornata accertata ai fini dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, i coltivatori diretti debbono versare per l'anno 1979 lire 0,32 per contributo base e lire 20 per contributo integrativo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per le imprese agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo integrativo è ridotto a lire 10. Alla riscossione dei contributi predetti si provvede ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3.

Agli aventi diritto ai sensi del precedente articolo 1 competono, secondo le norme in vigore per i lavoratori dipendenti, le seguenti prestazioni:

- a) indennità giornaliera;
- b) indennità post-sanatoriale;
- c) indennità post-ambulatoriale;
- d) assegno di cura o di sostentamento;
- e) assegno per le feste natalizie.

L'indennità giornaliera e l'indennità post-sanatoriale sono maggiorate, per i familiari a carico, di un importo pari a quello degli assegni familiari previsti per i lavoratori dipendenti. Alle predette indennità si applicano le norme dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419.

L'indennità giornaliera, fissata secondo le norme dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è calcolata sulla retribuzione determinata con decreto ministeriale di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi con qualifica di specializzati.

ART. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di godimento delle prestazioni, di cui al precedente articolo 3, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva ai fini del diritto e della misura della pensione, in conformità di quanto disposto all'articolo 4, commi primo e secondo, della legge 4

aprile 1952, n. 218, come modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419.

ART. 5.

In deroga a quanto stabilito nel precedente articolo 2, nel primo anno di applicazione della presente legge i coltivatori diretti hanno diritto alle prestazioni, per sé e per i familiari a carico, indipendentemente dal numero dei contributi versati.

ART. 6.

I figli e le persone equiparate a carico di assistiti ai sensi della presente legge hanno diritto all'ammissione gratuita in colonie marine o montane prevista dall'articolo 3 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e successive modifiche ed integrazioni.